



*On. Avv. Luigi Olivieri*

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA**

**IN COMMISSIONE TRASPORTI**

On. Luigi Olivieri – al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti prof. Pietro Lunardi

Premesso che:

sono venuto a conoscenza del caso del signor MS di Trento, che nel 2001 ha chiesto la modifica della patente perché un suo amico colpito dalla polio aveva avuto un incidente e l'assicurazione non voleva rispondere poiché lo stesso non era in possesso della patente speciale BS.

Il signor MS in possesso della patente BS, da tre anni ha un trattore che gli serve per i lavori nella sua azienda agricola ed ora ha deciso di provvedere all'acquisto di un nuovo trattore dotandolo del sistema "Guidosimplex", una servofrizione ordinatogli dalla Commissione medica.

MS ha contattato il meccanico che ha in esclusiva il sistema "Guidosimplex" così da apportare al nuovo mezzo le modifiche del caso. Il meccanico si è messo in contatto con la ditta che ha venduto il trattore ed ha ordinato i pezzi montandoli a regola d'arte sul nuovo mezzo; il costo delle modifiche è stato di 50.000 euro.

Quando il meccanico è andato alla Motorizzazione Civile di Trento per il collaudo si è sentito dire non si può fare nulla poiché la patente di tipo BS del proprietario non permette la guida di macchine operatrici.

MS ha contattato il direttore della Motorizzazione che, seppur disposto ad immatricolare il trattore registrando sul libretto la modifica, gli ha comunicato che comunque non sarebbe in regola poiché il Codice della strada all'articolo 124 testualmente prevede che «per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3 e precisamente della Categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115, comma 1; della Categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici; della categoria C per le macchine operatrici eccezionali.» Il punto successivo, il n. 2 prevede che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5»;

Io scrivente rammenta che il Decreto espressamente citato nel Codice non è mai stato emanato, lasciando così una lacuna che impedisce ai possessori di patenti speciali di guidare le macchine agricole;

**Tutto ciò premesso si interroga il Ministro competente per chiedere:**

se innanzitutto è a conoscenza che i possessori di patenti speciali attendono inutilmente – da anni – il Decreto che stabilisca i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono esser guidati da mutilati e minorati fisici;

se non ritiene opportuno e necessario intervenire affinché cessi questa ingiusta discriminazione che impedisce – di fatto – ai minorati fisici ed ai mutilati di guidare macchine agricole e macchine operatrici;

quali provvedimenti intende assumere per velocizzare l'iter di emanazione del Decreto ministeriale, affinché la norma sia applicabile nella sua interezza e completezza consentendo ai possessori di veicoli agricoli eventualmente adattati di condurli con patenti speciali del tipo A e B, peraltro previste dall'articolo 116, comma 5.

 On. Luigi Olivieri